

**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Sammarco - Presidente

dott. Azzurra Fodra - Giudice Relatore

dott. Roberto Urgese - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2019 promossa da:

S.P. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...((...))...;

ATTORE/I

contro

O.R. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MONTANO MARIA GIGLIOLA ((...)) PIAZZA E. BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO;

CONVENUTO/I

Con intervento del PM sede

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1.1. Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la domanda di separazione è già stata decisa con sentenza parziale del 13.1.2020 e la causa è stata rimessa sul ruolo per la decisione sui provvedimenti accessori.

Ai fini della motivazione della sentenza, appare necessario ripercorrere le varie fasi del processo, attesa la complessità della vicenda familiare oggetto della causa e l'evoluzione della situazione di fatto avvenuta nel corso del procedimento.

1.2. Con ricorso depositato nel febbraio 2019, S.P. introduceva ricorso per separazione dal coniuge, O.R., con richiesta di affido condiviso delle figlie minori, all'epoca, G. e A., l'assegnazione della casa familiare, nella quale la P. avrebbe continuato a risiedere unitamente alle figlie minorenni, A. e G. e alle figlie maggiorenni, A. e N..

L.P. chiedeva, oltre l'assegnazione della casa familiare, la determinazione di un contributo al mantenimento in favore delle quattro figlie e in suo favore.

Si costituiva in giudizio il R., che non opponendosi alla separazione, contestava in punto di quantum le richieste formulate dalla ricorrente.

1.3. Nelle more della udienza presidenziale, nel marzo del 2019, a seguito di una lite con la madre, le figlie A., N. e G., lasciavano la casa familiare per trasferirsi dal padre, che risiedeva presso i propri genitori, mentre A., la più piccola, rimaneva a vivere con la madre.

L'udienza presidenziale del 15 maggio 2019 si concludeva con l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione di G., allora minorenni, presso il padre e di A. presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla P., determinando le modalità di permanenza della figlia minore A. con il padre e della figlia G. con la madre; veniva stabilito un contributo al mantenimento di A., a carico del padre, da versarsi alla madre, di euro 400 mensili, oltre il 50% di spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche) da concordarsi e documentare, oltre al pagamento delle spese condominiali dell'abitazione, nonché assegno mensile a carico del R. in favore del coniuge di € 300,00.

Già in questa fase del processo, emergeva una dinamica particolarmente complessa tra le parti e tra le parti e le figlie: di fatto la madre, dopo la lite con le ragazze più grandi, non aveva più rapporto con loro, e al contempo A., rimasta a vivere con la madre, non aveva rapporti con il padre, le sorelle e la famiglia di origine del padre.

1.4. Nella fase dinnanzi al GI, stante la situazione, veniva disposto l'ascolto delle due figlie minori, G. e A., e una CTU, volta a verificare la capacità genitoriale delle parti e le condizioni psicologiche delle due minori.

La CTU concludeva per l'affidamento condiviso delle due figlie minori, G. e A. (rispettivamente di 15 e 10 anni), il collocamento prevalente delle due presso la madre, atteso che nelle more della CTU, dopo l'ennesimo litigio con il padre, le tre figlie più grandi della coppia, tra cui G., si erano trasferite dalla P., e regime di frequentazione padre figlie come già regolamentato.

Dalla CTU non erano emersi profili psicopatologici a carico di entrambi i genitori, ma era risultato che, di fatto, fino alla separazione, le figlie erano state cresciute e accudite dalla madre, mentre il padre era stato più impegnato nel lavoro, tanto che ad oggi lo stesso non aveva ancora acquisito a pieno la dovuta intimità e confidenza con la prole, che il medesimo stava vivendo un periodo di forte difficoltà, anche psicologica, a seguito della separazione, difficoltà che, in alcune occasioni, aveva determinato tensione e conflitto anche con le figlie; la P. appariva più adeguata nella gestione e nell'accudimento delle ragazze, ma mostrava poca capacità di riflessione e di protezione rispetto al vissuto familiare.

Entrambi presentavano, poi, "alcune criticità che meritano di essere valutate e affrontate, e che riguardano entrambi i genitori: - la difficoltà di dialogo fra genitori che costituisce un ostacolo, seppur non in modo assoluto, all'esercizio della bigenitorialità; - la necessità di prendere consapevolezza che la tensione tuttora esistente fra costituisce motivo di sofferenza per le figlie che chiedono e manifestano apertamente il desiderio di un'armonia familiare che richiede un impegno attivo e concreto da parte di entrambi i genitori; - condividere fra genitori un intervento genitoriale coeso e condiviso teso a rassicurare le figlie."

In ragione di ciò, il CTU suggeriva la presa in carico da parte dei Servizi sociali dell'intero nucleo familiare.

All'esito della CTU, le parti segnalavano al GI la loro volontà di addivenire ad un accordo, ma il GI, stante il grave clima di conflitto vissuto dalle minori durante la separazione, che, oltre dalla CTU, era emerso anche in seno al loro ascolto, - G. era risultata arrabbiata con entrambi i genitori e delusa da loro e A., impaurita dalla situazione, e poco desiderosa di riprendere i rapporti con il padre, a cui aveva addebitato persino condotte, come l'abuso di alcol, non confermate dalla P. dopo l'ascolto - disponeva che i Servizi svolgessero nel corso del processo e prima dell'eventuale recepimento dell'accordo, un monitoraggio in ordine alle condizioni psicologiche delle minori e all'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti.

Veniva pronunciata nel gennaio 2020 sentenza parziale di separazione e la causa proseguiva per l'istruttoria.

1.5 In seguito, la condizione familiare subiva un nuovo stravolgimento: le figlie più grandi della coppia avevano un litigio con la madre che si concludeva con l'allontanamento delle stesse dalla casa materna, in cui rimaneva, ancora una volta, solo A..

Da questo momento in poi veniva a cristallizzarsi una situazione di assoluta separazione tra la madre e A., da un lato, e G., ormai quasi maggiorenne, e le altre sorelle e il padre, dall'altro, con rifiuto della P. di avere contatti con G. e le altre figlie e di A. di avere rapporti con il padre e con le sorelle.

Venivano disposti plurimi interventi per superare la situazione, soprattutto in favore di A., attesa la sua giovane età, undici anni, e il suo netto isolamento rispetto al contesto familiare precedente: in particolare venivano organizzati incontri assistiti tra il padre e A., un servizio di educativa domiciliare presso la casa della P., un percorso di valutazione UFSMA per entrambi i genitori e un percorso di sostegno psicologico in favore di A. presso UFSMIA.

Dalla relazione dei Servizi sociali del 6.4.21 emergeva che la P., pur se i test alla stessa somministrati non avevano rilevato psicopatologie, manifestava un certo disagio nell'esame della realtà, un atteggiamento reticente e un sorta di coartazione emotiva, tanto da far ritenere possibile alla psicologa che le risposte offerte ai test fossero state condizionate dalla volontà di nascondere il disagio psichico realmente vissuto dalla donna; la ricorrente, inoltre, appariva del tutto coinvolta, in modo peraltro esclusivo, dalla relazione con A. e poco interessata a riprendere quella con le altre figlie.

Dalla medesima relazione emergeva anche il quadro ansioso e di nervosismo vissuto dal R., ma anche il nesso tra la medesima condizione mentale e la situazione stressante vissuta con la separazione e, soprattutto, con il totale allontanamento della figlia più piccola.

Con riguardo alla minore A., nella relazione la psicologa dava conto del totale allineamento della bambina alla madre, tanto da sottolineare la presenza di un atteggiamento simbiotico tra le due, descriveva la minore come una bambina coartata, ipercontrollata e inibita affettivamente e ancora presa da sentimenti di rifiuto e attacco rispetto al padre, malgrado il tempo ormai trascorso senza contatti tra i due; la psicologa segnalava con chiarezza l'esistenza di un serio pericolo di pregiudizio per la crescita sana della minore.

Quale ulteriore motivo di allarme emergeva che la minore manifestava sia problematiche in ambito scolastico, tanto da essere stati suggeriti percorsi di sostegno all'apprendimento in suo favore, sia scarsa frequentazione con i pari; a fronte di tali criticità la madre, non solo teneva all'oscuro il padre di ogni circostanza relativa alla vita della figlia, ma sembrava negare ogni problematica e non ritenere di alcuna utilità i percorsi di supporto, tra cui quello psicologico, suggeriti in favore della minore.

Nessuno degli interventi messi in atto determinava un miglioramento della situazione, gli incontri assistiti venivano spesso disertati dalla bambina, i tentativi di incontro tra A. e G. avevano un esito fallimentare, e la condizione di vita di isolamento di A. con la madre continuava a cristallizzarsi.

1.6. Nelle more venivano anche escussi i testimoni indotti dalle parti, e dalle cui deposizioni, per le ragioni di cui diremo, emergevano altri motivi di preoccupazione rispetto alle condizioni di vita di A. e rispetto all'equilibrio psicologico della ricorrente.

1.7. Per tali ragioni, con ordinanza del 5.5.2021, veniva data delega al Servizio sociale per le decisioni in ambito sanitario e scolastico relative ad A., nonché disposta una integrazione della CTU già disposta, al fine di far valutare al perito se le conclusioni raggiunte con la precedente perizia potessero ritenersi ancora rispondenti al superiore interesse di A., soprattutto con riguardo al collocamento presso la madre.

Il CTU, dopo confronto con i CTP, depositava nel luglio del 2021 una istanza in cui segnalava la assoluta urgenza di provvedere al collocamento di A. presso il padre; il CTU motivava tale richiesta sottolineando come A. vivesse in una situazione di isolamento, non solo rispetto al resto della famiglia, ma anche rispetto al contesto dei pari, con cui la ragazzina non risultava avere più occasioni di incontro, e come la P., pur dichiarandosi formalmente favorevole a permettere alla figlia di condurre una vita normale, di fatto non aderiva agli interventi proposti, continuando ad addebitare

la situazione non solo al padre, ma anche alle altre sorelle; il CTU segnalava che, nell'ultimo periodo, essendo emersa e condivisa nell'ambito delle operazioni peritali la necessità di un cambio di collocazione della minore, la madre aveva permesso alcuni incontri tra il padre e le sorelle, ma evidenziava anche che su tale condotta non fosse possibile fare affidamento, atteso che, anche in passato, la P. aveva dato segnali di collaborazione che poi erano stati da subito ritirati, riportando la situazione a quella iniziale.

L'istanza urgente del CTU veniva accolta dal GI e, con Provv. del 26 luglio 1922, A. veniva collocata presso il padre, dato mandato ai Servizi di dare attuazione a tale provvedimento in maniera attenta e non traumatica, nonché venivano stabilite delle modalità di frequentazione di A. con la madre, in parte libere con l'ausilio delle sorelle in parte con l'educatore dei Servizi, nonché un periodo di monitoraggio di mesi due.

A seguito del provvedimento, la P., senza attendere l'intervento dei Servizi, comunicava direttamente alla bambina il contenuto del provvedimento e la faceva venire a prendere dalle sorelle più grandi; dopo di ciò la madre rifiutava di tenere gli incontri con la figlia organizzati dai Servizi e dalla famiglia e si allontanava da A., salvo mantenere alcuni contatti tramite i social.

Dall'adozione del Provv. del luglio del 2021, la madre non ha più avuto incontri con la figlia più piccola, né con le altre figlie, divenute ormai tutte maggiorenni, la donna non è comparsa neppure in udienza e dopo avere lasciato la casa familiare, peraltro in pessime condizioni, come risulta dalle foto prodotte dal resistente, non ha dato notizie ai familiari in ordine al luogo ove essa si trovi.

1.8. Alla luce di tale nuova situazione le parti alla udienza del 9.12.21 le parti hanno concluso come segue.

Parte ricorrente: *"con riguardo alle figlie minorenni affidamento condiviso con collocamento presso il padre; mantenimento delle figlie a carico del padre; contributo al mantenimento in favore della P. fino alla raggiunta autosufficienza, rimettendosi a giustizia sul quanto;"*.

Parte resistente: *"Disporre l'affidamento esclusivo e collocazione della figlia minore, A., presso il padre, la figlia G., già minorenni all'inizio del presente giudizio, ha raggiunto ora la maggiore età; - Il padre provvederà, al mantenimento della figlia minore presso lo stesso collocata e, altresì, al mantenimento delle figlie, A., N. e G., maggiorenni, non autonome economicamente e con lo stesso conviventi; - Confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare posta in via M. n.203 al Dott.R., che continuerà ad abitarla, unitamente alle figlie con lo stesso conviventi; - Porre a carico della madre, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando assegno mensile al padre entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT annuale, comprensivo di spese straordinarie necessarie per le stesse, nella misura che risulterà di giustizia. Respinta ogni richiesta economica in favore della P. a carico del Dott. R.;"*.

2. Tanto premesso, venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole.

In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale

rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore; l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore; inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).

Nel caso in esame, l'unica figlia della coppia ancora minore è A..

La stessa va affidata in via esclusiva al padre presso cui deve rimanere collocata.

Ed infatti, come ampiamente indicato prima nella descrizione del lungo iter processuale, nel caso in esame, la madre della minore non risulta in grado di prendersi cura della stessa adeguatamente e di garantirne un sano sviluppo, né di assumere su di sé il ruolo genitoriale in modo equilibrato.

Dopo la prima CTU, invero, vi è stata una seria involuzione della situazione che ha portato infatti al collocamento della minore del padre, già in via provvisoria: A., una volta rimasta a vivere da sola con la madre, conduceva una esistenza lontana da ogni altro suo affetto, poco inserita nel contesto dei pari, aveva perso ogni contatto anche con le sorelle maggiori e mostrava segni di disagio psicologico che avevano allarmato tanto la psicologa presso UFSMIA che il CTU nell'ambito delle operazioni peritali; una volta adottato il provvedimento provvisorio, la madre, trincerandosi nel suo disagio rispetto alla idea di vedere la figlia in forme in qualche modo controllate, ha deciso di interrompere ogni frequentazione e, ormai, A. non vede la madre da luglio del 2021.

Peraltro, non può sottacersi, che anche dalle prove orali esperite in corso di causa era emerso che, nel periodo di poco antecedente alla separazione, la P. aveva avuto comportamenti bizzarri che l'avevano portata ad allontanarsi dalla figlia più grande. L.P. si era convinta, prima, che la casa fosse infestata dagli spiriti, poi che la una delle figlie fosse indemoniata e, per tale ragione, l'aveva anche portata dall'esorcista e ne aveva parlato con il di lei fratello, mettendolo in guardia rispetto a tale situazione, e, infine, aveva smesso di avere rapporti con la ragazza per paura delle influenze negative che ne potevano derivare (cfr. deposizioni R. A., R. N., V.P.).

Tali risultanze testimoniali, di certo, unitamente al contegno complessivamente avuto dalla ricorrente nel corso del processo, anche nell'ultimo periodo in cui la madre ha persino rifiutato di vedere la figlia più piccola a cui sembrava così legata, confermano, l'attuale scarsa affidabilità della P. rispetto ai suoi doveri genitoriali e la mancanza di una condizione psicologica di equilibrio su cui poter allo stato contare nella crescita della figlia.

A fronte di tali condotte della P., il R. in tutto il corso del processo ha dimostrato di essere un padre presente, si è fatto carico delle figlie in modo adeguato e anche nell'ambito della valutazione UFSMIA ha avuto un contegno corretto, collaborante e consapevole del suo stato mentale e delle implicazioni che la vicenda familiare poteva avere sul benessere psicologico delle figlie.

2.1 Tale conclusione non può essere superata in ragione di quanto sostenuto da parte della difesa della P., in ordine alle difficoltà che A. ha incontrato dopo essersi trasferita dal padre.

Ed infatti, se dalla relazione dei Servizi del settembre 2021 risulta che la minore, in un primo momento, ha subito con sofferenza il distacco dalla madre e continuato a manifestare la volontà di stare con lei, è altrettanto vero che A., secondo il riferito del padre, risulta essersi inserita gradualmente e sempre meglio nel nuovo contesto, avere ripreso una vita normale, tanto nell'ambito scolastico che nell'ambito delle amicizie, e continua ad essere seguita dalla psicologa della UFSMIA che l'aveva già in carico. Inoltre, non può sottacersi che il dolore provato dalla minore è stato acuito e drammatizzato dalla stessa P. che ha fatto uscire da casa la bambina in modo repentino e senza alcuna mediazione dei Servizi e, dopo il trasferimento si è rifiutata di vederla e anche oggi si limita a mandarle dei messaggi sui social, con contenuto a volte anche improprio, quale unica forma di contatto tra le due.

2.3. Quale modalità di frequentazione madre figlia, deve disporsi che non appena la madre sarà di nuovo disponibile a vedere la figlia, vengano organizzati dai Servizi sociali degli incontri, nella forma assistita, secondo le tempistiche e le modalità ritenute congrue dai Servizi stessi.

Ve mantenuto il sostegno psicologico in favore di A. e quindi la di lei presa in carico presso UFSMIA.

Va anche disposto che i servizi sociali tentino nuovamente di contattare la madre della minore al fine di organizzare gli incontri madre figlia e di proporre alla P. un percorso di sostegno psicologico e di recupero della genitorialità.

Poiché le figlie della coppia vivono tutte e quattro con il padre, evidentemente, va anche confermata l'assegnazione dalla casa familiare allo stesso.

3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso

ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).

Nel caso in esame, deve ritenersi che anche la madre delle minori debba contribuire al mantenimento delle figlie, che gravano ad oggi solo sul padre sia dal punto di vista del mantenimento diretto sia degli oneri di accudimento.

Il resistente è un libero professionista, ha uno studio dentistico, mentre la ricorrente, a quanto risulta dagli atti, fino alla separazione lavorava presso lo studio dentistico del marito e da lì traeva la sua unica fonte di reddito, allo stato non è dato sapere se la stessa lavori e nemmeno dove viva. In ragione di tale disparità di capacità reddituale e di ricollocazione sul mercato del lavoro appare congruo fissare un contributo al mantenimento minimo di € 400,00 complessivo, oltre 50% delle spese straordinarie.

4. Tanto premesso va decisa la domanda di mantenimento proposta dalla P..

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017).

Nel caso in esame, la domanda di mantenimento non può essere accolta.

Ed infatti, il R. è un libero professionista, il cui reddito imponibile ammontava a circa € 42.000,00 nel 2020 e nel 2019 a circa € 60.000,00, lo stesso, però, ad oggi risulta gravato per intero del mutuo della casa familiare per € 1100,00, contratto prima della separazione, del canone di locazione dello studio dentistico, e del mantenimento quasi integrale della quattro figlie, di cui due alla università. A fronte di ciò, la P. non si sa se stia lavorando né si stia adoperando per reperire idonea occupazione e, anche dopo la sentenza, dovrà partecipare in modo minimo al mantenimento delle quattro figlie.

Appare, quindi, allo stato impossibile gravare il R. anche del mantenimento della moglie, essendo lo stesso sicuramente il coniuge meno debole nell'ambito della coppia, ma anche quello che sta facendo fronte con il proprio reddito, che peraltro risulta diminuito sensibilmente nel 2020, a tutti i bisogni della famiglia dopo la separazione.

5. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno compensate per 1/3 e poste per la restante parte a carico della P..

Le spese della CTU, essendo comunque state compiute nell'interesse di entrambe le parti e delle minori, vanno poste a carico solidale delle parti.



**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo,

DISPONE come segue:

1. A. viene affidata in via esclusiva al padre, con collocamento presso di lui;
2. A. vedrà la madre come indicato in parte motiva;
3. la prosecuzione della presa in carico presso UFSMIA di A. ;
4. i servizi sociali tenteranno nuovamente di contattare la madre della minore al fine di organizzare gli incontri madre figlia e di proporre alla P. un percorso di sostegno psicologico e di recupero della genitorialità; invieranno tra mesi sei relazione al GT sede sull'andamento della situazione e sulla ripresa dei rapporti madre figlia;
5. assegna la casa familiare al R.;
6. dispone che la madre versi entro il 5 di ogni mese la somma di € 100,00 per ciascuna figlia, a titolo di mantenimento, oltre 50% delle spese straordinarie, concordate e documentate;
7. rigetta la domanda di contributo al mantenimento proposta dalla P.;
8. compensa per 1/3 le spese di lite che liquida in complessivi € 10.343,00;
9. pone le spese di CTU a carico solidale delle parti;

Conclusione

Così deciso in Livorno il 4 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2022.